

Sent. 76/2025 - Corte Cost.

TSO e garanzie costituzionali: la Corte Costituzionale riafferma il primato dell...

Sent. 68/2025 - Corte Cost.

Verso un nuovo paradigma dello status filiationis: la Corte Costituzionale ricon...

Interesse ad agire quale filtro...

Interesse ad agire ex art. 100 c.pc. e azione di mero accertamento...

TRIBUNALE DI RIETI

GIURISPRUDENZA CIVILE DI MERITO



APRILE - GIUGNO 2025

2

TRIBUNALE DI RIETI

GIURISPRUDENZA CIVILE DI MERITO



2

APRILE - GIUGNO 2025

Indice

Prefazione	7
Giurisprudenza civile di Rieti	
1. Contratti e obbligazioni	9
2. Responsabilità extracontrattuale	14
3. Tutela dei diritti (Libro VI c.c.)	15
4. Altri istituti e leggi speciali	18
5. Lavoro e previdenza	25
Novità giurisprudenziali	29

Hanno contribuito alla realizzazione di questa rassegna: dott.ssa Anna Foti Cuzzola, dott. Nicola Ottaviani, dott.ssa Grazia Tomarchio, dott. Fabrizio Rughetti e dott.ssa Milena Albertini (*Funzionari addetti all'ufficio per il Processo*), Alin Arbanas (*Operatore Data Entry*)

Progettazione grafica: Alin Arbanas (*Operatore Data Entry*)

Prefazione

A fronte della crescente complessità delle dinamiche sociali e legali appare pressoché indispensabile per gli operatori del diritto potersi avvalere di uno strumento che permetta loro di venire rapidamente a conoscenza dell'indirizzo giurisprudenziale adottato da un determinato Ufficio Giudiziario. Considerando che ogni giudice contribuisce, con la stesura delle sentenze di merito, alla formazione del "diritto vivente", diviene ancor più necessario lo studio e l'interpretazione dei provvedimenti giudiziari.

Questa rassegna si propone, pertanto, tramite l'osservazione dell'attività giurisdizionale del Tribunale civile di Rieti e la massimazione delle sentenze più rilevanti, come ausilio nell'individuazione dello stato attuale della giurisprudenza su specifiche materie. L'attività di massimazione offre al lettore il mezzo per cogliere prontamente ed efficacemente il principio di diritto enunciato in un provvedimento decisorio, ponendo le basi per la costruzione di una raccolta di precedenti di merito.

I precedenti – non solo di legittimità – assumendo di fatto la funzione di linee guida nel senso della prevedibilità e della certezza del diritto e concorrendo alla deflazione del contenzioso superfluo, meglio garantiscono le aspettative dei cittadini. In tal modo potranno essere ridotte le probabilità di vedere frustrate le proprie istanze di giustizia.

1. Contratti e obbligazioni

Sent. 153/2025 del 04/06/2025

Giudice: Roberta Della Fina

In via generale deve osservarsi che con la risoluzione del contratto si verifica, per ciascuno dei contraenti ed indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempienza, rilevante ad altri fini, una totale "restitutio in integrum" (con le limitazioni previste per i contratti di durata). L'obbligazione restitutoria non ha, pertanto, natura risarcitoria, derivando dal venire meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni. Tale principio va integrato, quando viene in considerazione un contratto di mutuo, con l'ulteriore considerazione per cui il mutuo è un contratto di durata, agli effetti dell'art. 1458 c.c., in considerazione del carattere non istantaneo, ma prolungato, della durata del prestito, e dell'utilità per il mutuatario, consistente nel godimento del danaro – retribuito dalla controprestazione, del pari durevole, degli interessi – assicurategli dal mutuante per il tempo convenuto. La risoluzione non opera quindi retroattivamente, ma soltanto per il futuro, comportando l'anticipazione della scadenza dell'obbligazione di rimborso del capitale, la quale, però, conserva il suo titolo contrattuale. Dunque, le rate scadute al momento della caducazione del prestito restano dovute nella loro integralità, comprensive degli interessi corrispettivi in esse già conglobati, oltre (se dovuti) agli interessi moratori. (Nel caso di specie, in conseguenza della dichiarazione di risoluzione del contratto di mutuo, la parte attrice è stata condannata alla restituzione del capitale ricevuto a titolo di mutuo e non ancora restituito, alla corresponsione degli interessi contrattuali maturati sino al deposito della sentenza, nonché alla debenza degli interessi

Sezione civile

Composizione monocratica

CONTRATTO DI MUTUO / RISOLUZIONE / EFFETTI TEMPORALI / CONTRATTI DI DURATA

Risoluzione del contratto / Contratti di durata / Mutuo / Effetti ex art. 1458 c.c. / Obbligazioni restitutorie / Interessi / Decorrenza

moratori nella misura contrattualmente stabilita e maturati sino alla pubblicazione della Sentenza, tenuto conto che le parti non avevano individuato un tasso convenzionale prestabilito per il periodo successivo alla risoluzione).

Sent. 83/2025 del 05/04/2025

Giudice: Roberto Colonnello

Sezione civile

Composizione monocratica

**CONTRATTO DI MUTUO / IN GENERE
(NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)**

Perfezionamento / Conseguimento
della disponibilità giuridica
dell'importo / Sufficienza /
Fondamento / Fattispecie

La consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica traditio del danaro (o di altre cose fungibili), rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità anche solo giuridica da parte del mutuatario (Nel caso di specie, è stata rigettata l'opposizione del ricorrente che, immediatamente dopo aver ottenuto una somma di danaro dalla banca a titolo di mutuo, riconsegnava tale somma alla stessa, costituendo un deposito cauzionale infruttifero avente ad oggetto il danaro mutuato, e che, in virtù di questo, si opponeva all'esecuzione attivata dalla banca contestando l'inesistenza *ab origine* del titolo esecutivo per non essersi mai perfezionato il contratto di mutuo a causa della mancata traditio materiale del danaro).

Sent. 152/2025 del 01/06/2025

Giudice: Barbara Vicario

Sezione civile

Composizione monocratica

**MEDIAZIONE IMMOBILIARE / CLAUSOLE
VESSATORIE / COMPENSO PROVVISORIO
/ PROTEZIONE DEL CONSUMATORE**

Provvigione / Riconoscimento
automatico del compenso / Attività
non svolta / Squilibrio contrattuale /
Nullità / Trattativa individuale / Codice
del consumo

Il diritto alla provvigione da parte del mediatore deve trovare giustificazione nella prestazione svolta dal mediatore. Pertanto la clausola che riconosce al mediatore l'importo pattuito, a prescindere dall'attività svolta e dai risultati conseguiti, determinando un significativo squilibrio contrattuale tra le parti, deve essere qualificata come vessatoria. (Nel caso di specie, la clausola inserita nel modulo contrattuale predisposto dall'agenzia di mediazione, determina uno squilibrio significativo perché vincola il consumatore, che si sia avvalso dell'attività del mediatore, al pagamento della provvigione per un periodo indeterminato "dopo la scadenza del contratto",

nell'ipotesi in cui il contratto sia stato concluso con un soggetto già contattato o segnalato dall'agente durante il periodo di validità dell'incarico. Si tratta, infatti, di una formulazione, estremamente ampia e generica, che illegittimamente vincola al pagamento la parte che è entrata in contatto con il mediatore. Ciò implica, in primo luogo, una tacita proroga del vincolo contrattuale successiva alla scadenza dell'incarico, come previsto dall'art. 1341 c.c., obbligando chi si sia avvalso dell'attività del mediatore a corrispondere la provvigione ogni qual volta il contratto sia concluso, dopo la scadenza dell'incarico, con soggetti che in precedenza si erano interessati ma che, per i motivi più disparati, potrebbero aver desistito e, in secondo luogo, determina, ex art. 1341 c.c., restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, in quanto sarebbe preclusa, al consumatore, la possibilità di concludere un accordo contrattuale con soggetti che, dopo aver desistito in una prima fase, potrebbero proporsi nuovamente per il mutare delle situazioni di fatto che determinano la volontà di contrarre, ad es. una mutata situazione economico-finanziaria degli acquirenti o nuove condizioni contrattuali più favorevoli agli stessi, come un prezzo più basso).

Approfondimento

Clausole provvisorie e squilibrio contrattuale nella mediazione immobiliare

Lo scopo di tale previsione è certamente quello di tutelare il mediatore nell'ipotesi in cui, dopo la scadenza del contratto, la parte concluda l'affare per il tramite di un terzo, sottraendosi all'obbligo di corrispondere la provvigione; detta esigenza non può, tuttavia, trasmodare in una tutela preventiva ed assoluta della posizione del mediatore, svincolata dall'accertamento fattuale, anche in via presuntiva, dell'accordo con il terzo, al fine di sottrarsi al pagamento del compenso provvisorio o dell'agevolazione del terzo nella conclusione dell'affare da parte di chi si era avvalso dell'attività del mediatore. L'esigenza di tutela del mediatore deve quindi essere bilanciata con la tutela del consumatore, che è parte debole nei contratti predisposti unilateralmente dal professionista (*ex multis* Cass. 785/2024).

Il compenso provvigionale deve trovare giustificazione nello svolgimento di una concreta attività di ricerca dei soggetti.

In mancanza di tale requisito, la clausola che contiene una previsione di tal genere dovrà essere considerata vessatoria e, se non oggetto di trattativa individuale e non sottoscritta specificatamente, sarà da considerarsi nulla ai sensi dell'art. 36 d.lgs. 206/2005.

Ritenuto che da parte dell'agenzia di mediazione non vi è stato un reale apporto causale alla conclusione del contratto di compravendita immobiliare tra la nuova agenzia e l'acquirente e che la clausola di cui all'art. 10 del contratto di mediazione è da considerarsi vessatoria ai sensi degli artt. 33 e 34 d.lgs. 206/2005, in quanto genera un significativo squilibrio tra le parti del contratto, e che inoltre essa, non è stata oggetto di trattativa individuale e specificatamente sottoscritta dalla parte "debole-consumatore", la stessa deve considerarsi nulla ai sensi degli artt. 1341 c.c. e 36 d.lgs. 206/2005.

costituisce non già causa di nullità ma inadempimento di non scarsa importanza, tale da giustificare il recesso dal contratto o la risoluzione, il comportamento del promittente alienante che prometta in vendita un immobile abusivo per il quale non esiste alcuna possibilità di regolarizzazione).

Sent. 108/2025 del 26/04/2025

Giudice: Roberto Colonnello

Le spese erogate in adempimento di un obbligo contrattuale non possono rappresentare, in caso di risoluzione, un danno risarcibile dall'inadempiente, proprio perché trovano la loro causa non già nell'inadempimento, ma unicamente nel contratto. Tuttavia, nel caso in cui dette spese, per effetto dell'inadempimento di controparte e della risoluzione del contratto, si rivelino, in tutto o in parte, inutili e non suscettibili di un qualunque proficuo risultato, allora integrano un danno risarcibile. Ciò in quanto le spese che senza il trasferimento dell'immobile si rivelano inutili, ovvero fini a sé stesse, oppure non portano ad un risultato utile, costituiscono, proprio come tali, una perdita patrimoniale assoluta che subisce il soggetto. Tale effetto, ovvero tale perdita patrimoniale, è – essa si – da porsi in relazione causale con l'inadempimento, e in tal caso il danno deve essere risarcito, nel senso che il patrimonio del danneggiato deve essere riportato nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se l'inadempimento non vi fosse stato. (Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto accoglibile la domanda risarcitoria formulata dai promissari acquirenti concernente le spese sostenute in adempimento dei loro obblighi contrattuali e, in specie, quelle derivanti dalla consulenza funzionale alla stipulazione del contratto di mutuo e dall'attività di intermediazione finalizzata alla stipula del contratto preliminare. Ed infatti, sebbene tali spese rinvercano la loro causa in contratti diversi da quello preliminare, tuttavia integrano un danno risarcibile a carico delle promittenti venditrici allorquando si rivelino inutili a causa dell'inadempimento delle stesse dell'obbligo di trasferire un bene regolare e della risoluzione del contratto).

Sezione civile

Composizione monocratica

CONTRATTI IN GENERE / DIRITTO AL
RISARCIMENTO DEL DANNO

Danno patrimoniale per spese /
Ammissibilità / Esclusione

Sent. 108/2025 del 26/04/2025

Giudice: Roberto Colonnello

Sezione civile

Composizione monocratica

CONTRATTO PRELIMINARE / INVALIDITÀ

Nullità del contratto / Preliminare di
vendita di immobile abusivo /
Inadempimento grave

L'insanabilità del bene per come promesso in vendita non determina la nullità del contratto preliminare. Difatti, vero è che l'art. 46, D.P.R. 380/2001 sancisce la nullità quando nell'atto non siano indicati gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria; tuttavia, l'ambito di applicazione di tale norma, come si evince dal suo tenore letterale, è limitato agli atti tra vivi aventi per oggetto il trasferimento di diritti reali relativi ad edifici o loro parti e tale non è, evidentemente, il contratto preliminare, che produce solo effetti obbligatori. Né è predicabile una diversa ipotesi di nullità del contratto preliminare in questione ai sensi del combinato disposto degli artt. 1346 e 1418 c.c. in ragione di una ipotetica impossibilità dell'oggetto per essere l'immobile, appunto, insanabile per come promesso in vendita in quanto l'oggetto del contratto preliminare non è, appunto, il trasferimento di tale immobile, ma è l'obbligo di concludere un ulteriore contratto. (Nel caso di specie il Tribunale ha escluso che l'insanabilità del bene per come promesso in vendita abbia determinato la nullità del contratto preliminare affermando che

2. Responsabilità extracontrattuale

Sent. 138/2025 del 23/05/2025

Giudice: Barbara Vicario

Sezione civile

Composizione monocratica

RESPONSABILITA' CIVILE / COSE IN CUSTODIA / OBBLIGO DI CUSTODIA

Responsabilità ex art. 2051 c.c. / Prova di una situazione di insidia / Necessità / Esclusione / Accertamento del nesso causale tra cosa ed evento / Sufficienza / Prova liberatoria / Condotta del danneggiato / Caratteristiche

L'onere probatorio, nell'ipotesi di responsabilità per il danno cagionato da cose in custodia, si attegna diversamente a seconda della posizione giuridica soggettiva delle parti coinvolte nel rapporto, nel senso che il danneggiato che assume di essere stato lesa a causa del dinamismo patologico della cosa dovrà provare il nesso causale tra la capacità della cosa di produrre determinati effetti e il danno derivatone, mentre colui sul quale grava l'onere di custodia dovrà offrire la prova liberatoria contraria attraverso la dimostrazione del verificarsi di un fattore esterno interruttivo del nesso di causalità e idoneo ad assurgere a causa esclusiva del danno. (Nel caso di specie è stata rigettata la richiesta attorea di risarcimento danni in seguito ad una caduta in un dirupo poiché, pur essendo appurato che la caduta avvenne per la condizione in cui si trovava il punto di strada dove l'attrice decideva di sedersi – interruzione del muretto che separava dallo strapiombo –, è mancata la prova del nesso di causalità tra la *res* e l'evento, alla quale deve aggiungersi anche la mancata adozione, da parte della stessa danneggiata, delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe a quelle di verifica del sinistro ed atte ad evitare l'evento, il quale è stato, in conclusione, ricondotto al comportamento colposo dell'attrice).

Art. 2051 c.c.

3. Tutela dei diritti (Libro VI c.c.)

Sent. 93/2025 del 16/04/2025

Giudice: Roberto Colonnello

Sezione civile

Composizione monocratica

CIRCOLAZIONE STRADALE / SANZIONI

Violazioni codice della strada / Eccesso di velocità accertato mediante "autovelox" / Onere della prova a carico dell'Amministrazione

In tema di violazione del Codice della strada accertata con i dispositivi di rilevamento a distanza ex art. 4, L. n. 168 del 2002, il verbale non gode di fede privilegiata ex art. 2700 c.c. Ciò in quanto i fatti ivi descritti non avvengono sotto la diretta percezione del verbalizzante. La prova dunque deve essere fornita attraverso una serie di documenti, da leggere nella loro reciproca interrelazione: a) l'attestazione dell'omologazione e della periodica taratura dell'apparecchiatura di rilevamento a distanza della velocità, che è funzionale a provare l'affidabilità e l'esattezza della misurazione; b) le rappresentazioni fotografiche o i videofilmati, funzionali a provare che quella misurazione effettuata sia riferibile ad un determinato veicolo; che esso sia identificabile (mediante la ripresa della targa); che tale veicolo sia quello, in particolare, la cui velocità è stata misurata. Ne consegue che laddove la P.A., sulla quale incombe l'onere di provare la fondatezza della propria pretesa sanzionatoria, non depositi i fotogrammi o i formati video, oppure depositi fotogrammi o videofilmati il contenuto dei quali non abbraccia tutta la condotta illecita, non può assolvere l'onere di provare l'illecito amministrativo, e, dunque, l'opposizione deve essere accolta in virtù di quanto dispone l'art. 7, comma 10, D.lgs. 150/2011. (Nel caso di specie il Tribunale, in riforma della sentenza resa dal Giudice di Pace, ha annullato l'ordinanza prefettizia in quanto non ha ritenuto assolto l'onere della prova da parte dell'Amministrazione la quale ha prodotto, a supporto della prospettazione della avvenuta violazione del limite di velocità da parte dell'autovettura di proprietà dell'odierno appellante, un unico fotogramma che, di per sé e da solo, non dava conto di alcuno degli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito, non consentendo di escludere che la misurazione della velocità compiuta dall'autovelox sia stata effettuata, in ipotesi, in relazione ad altro veicolo che

percorreva il tratto stradale immediatamente davanti a quello dell'odierno appellante o in fase di sorpasso e, dunque, interferente con quest'ultimo proprio nel tratto oggetto di rilievo da parte dell'apparecchiatura elettronica. Sarebbe stato possibile escludere ciò solo visionando un insieme di fotogrammi ritraenti il passaggio del veicolo, nella sua interezza, da un punto all'altro fissati dall'autoveloce per il rilievo della velocità di percorrenza).

Art. 7 comma 10 D.Lgs. 150/2011

Sent. 81/2025 del 04/04/2025

Giudice: Roberto Colonnello

Sezione civile

Composizione monocratica

ESECUZIONE FORZATA / TITOLO ESECUTIVO / TITOLI DI CREDITO / ASSEGNO BANCARIO / POSTDATATO

Qualità di titolo esecutivo / Condizioni / Assoggettamento ad imposta di bollo sin dall'origine / Equiparazione al pagherò cambiario ai fini dell'imposta

L'assegno bancario postdatato può costituire titolo esecutivo solo se, sin dal momento dell'emissione, sia stata per esso assolta l'imposta di bollo nella misura prevista per il vaglia cambiario dall'art. 6 della Tariffa allegata al d.p. r. 647/72; è invece, irrilevante la circostanza che il titolo sia stato presentato per l'incasso dopo la scadenza della data in esso formalmente indicata. (Nel caso di specie il Tribunale ha accolto l'opposizione ex art. 615 c.p.c. dichiarando inefficace l'atto di precetto fondato su un assegno postdatato sulla considerazione che il portatore o possessore non può esercitare i diritti cambiari inerenti al titolo se non abbia, sin dall'origine, corrisposto l'imposta di bollo dovuta).

Sent. 115/2025 del 04/05/2025

Giudice: Roberto Colonnello

Sezione civile

Composizione monocratica

PRECETTO / PRECETTO CAMBIARIO

Trascrizione integrale del titolo / Certificazione dell'Ufficiale Giudiziario / Precetto notificato in proprio / Invalidità / Nullità

In materia di precetto, in virtù della necessità di garantire la pienezza dell'informazione da somministrare al soggetto destinatario del precetto, a tutela delle sue possibilità di reazione o, in ogni caso, della sua libertà di autodeterminazione in ordine alle successive iniziative da prendere, è riservata all'ufficiale giudiziario la competenza funzionale esclusiva circa la notificazione del precetto nel caso in cui quest'ultimo debba contenere la certificazione della trascrizione

integrale del titolo esecutivo giudiziale a norma dell'art. 480 co. 2 c.p.c., ancorché il destinatario del precetto notificando sia munito di pec, con la conseguenza dell'impossibilità di notificazione in proprio dell'avvocato di parte precettante, stante l'inscindibilità notificatoria necessaria dell'attività di notificazione di quest'ultima da quella di certificazione ex art. 480 co. 2 c.p.c. (Nel caso di specie, è stata accolta l'opposizione a precetto per la nullità di quest'ultimo, in quanto, trattandosi di precetto cambiario contenente solo la trascrizione del titolo originale ed avendolo notificato in proprio mediante servizio postale l'avvocato di parte precettante, senza avvalersi dell'ufficiale giudiziario, non era presente la certificazione di conformità che l'ufficiale stesso dovrebbe apporre in questo caso a pena di nullità ex art. 480 co. 2 c.p.c.).

Art. 480 comma 2 c.p.c.

Sent. 109/2025 del 27/04/2025

Giudice: Roberto Colonnello

Sezione civile

Composizione monocratica

ESECUZIONE FORZATA / ESPERIMENTI DI VENDITA / NUMERO MASSIMO / CHIUSURA ANTICIPATA / OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI

Esecuzione mobiliare / Art. 532 c.p.c. / Istanza ex art. 540-bis c.p.c. / Opposizione ex art. 617, comma 2, c.p.c. / Chiusura ex art. 632 c.p.c.

Esaurito il numero di esperimenti di vendita fissati, ai sensi dell'art. 532 c.p.c., nel numero complessivo non superiore a tre, il giudice è tenuto a disporre la chiusura anticipata della procedura esecutiva, salvo che sia presentata istanza motivata ai sensi dell'art. 540-bis c.p.c., non potendo altrimenti essere disposti ulteriori esperimenti di vendita. (Nel caso di specie il giudice del merito ha accolto il ricorso per opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 co. 2 e 618 c.p.c. con contestuale riforma del provvedimento adottato nel procedimento di esecuzione mobiliare e del contestuale provvedimento con cui il G.E. ha ordinato disporsi ulteriori esperimenti di vendita dei beni pignorati, e dichiarazione ai sensi dell'art. 632 c.p.c. di chiusura anticipata del procedimento esecutivo pendente innanzi al Tribunale).

Art. 532 c.p.c.

4. Altri istituti e leggi speciali

Sent. 134/2025 del 14/05/2025

Giudice: Roberta Della Fina

Sezione civile

Composizione monocratica

NEGOZIAZIONE ASSISTITA / CONDIZIONE DI
PROCEDIBILITÀ / ATTIVAZIONE
SUCCESSIVA ALL'ADESIONE / ONERE
PROBATORIO

Risarcimento danni / Inadempimento
locatizio / Negoziazione assistita /
Invito con adesione / Obbligo di
attivazione / Onere probatorio /
Improcedibilità

Ove l'invito alla stipula della convenzione di negoziazione sia seguito dall'adesione della parte invitata, la parte interessata a coltivare il giudizio e quindi all'avveramento della condizione di procedibilità, sarà tenuta ad attivarsi per promuovere la conclusione della convenzione, sicché, qualora non si attivi, la domanda è improcedibile, mentre, qualora si attivi e venga sottoscritta la convenzione, la negoziazione assistita può avere luogo, concludendosi con l'accordo delle parti, che vanifica l'instaurazione o la prosecuzione dell'azione giudiziaria, oppure con lo spirare del termine concordato, che determina in ogni caso l'avveramento della condizione di procedibilità della domanda. (Nel caso di specie, la domanda di risarcimento è stata dichiarata improcedibile per mancato espletamento della procedura di negoziazione assistita, prevista quale condizione di procedibilità, in quanto, a seguito dell'adesione della parte convenuta all'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, la parte attrice ometteva di provare di essersi attivata per addivenire a tale stipula. Pertanto, al fine di consentire la valutazione circa il corretto assolvimento della condizione di procedibilità della domanda, la parte attrice avrebbe dovuto dimostrare l'effettiva attivazione per addivenire alla stipula della convenzione, e che l'impossibilità risulti dipesa dal comportamento inerte di parte convenuta).

Sent. 160/2025 del 09/06/2025

Giudice: Roberto Colonnello

Sezione civile

Composizione monocratica

DOMANDA GIUDIZIALE / INTERESSE AD
AGIRE

La querela di falso, al pari di tutte le azioni, non si sottrae alla regola della necessità dell'interesse ad agire. La ragione di fondo è in ciò: l'Autorità giudiziaria è preposta alla tutela dei diritti e, dunque, intanto può essere ammissibilmente proposta dinanzi ad essa un'azione con

cui si instauri un procedimento contenzioso in quanto vi sia un diritto che, ove non violato, sia almeno posto in contestazione dalla controparte. L'interesse ad agire deve individuarsi nella necessità di conseguire una certezza quanto alla falsità o genuinità dello scritto nei confronti di chiunque abbia mostrato di volersi concretamente avvalere di esso, in particolare, nel senso che l'interesse ad agire nella querela di falso è da riguardare in funzione del risultato concreto di contrastare l'altrui intendimento di avvalersi dello scritto, facendo in modo che a questo sia sottratta l'efficacia che l'ordinamento gli attribuisce. (Nel caso di specie il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda proposta dall'attrice tesa all'accertamento della falsità materiale della sottoscrizione apparentemente apposta dai convenuti in calce alla procura alle liti in quanto il chiesto accertamento si sarebbe risolto in una verifica fine a sé stessa non funzionale all'affermazione o alla reintegrazione di alcun diritto dell'attrice suppostamente violato o contestato. Diverso sarebbe stato il caso in cui il thema decidendum fosse stato inciso dall'attività difensiva del convenuto e la decisione di rigetto fosse stata assunta in ragione della fondatezza delle eccezioni o delle domande spiegate da questo. In tali casi, la costituzione o la contumacia del convenuto si sarebbe ripercossa sulla decisione e in tal caso si sarebbe potuto configurare l'interesse ad agire nella querela civile di falso tesa ad accertare la supposta aprocrifia della sottoscrizione della procura).

Querela di falso in via principale /
Ammissibilità / Esclusione /
Fondamento

Approfondimento

L'interesse ad agire quale filtro di accesso al processo civile

Interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e azione di mero accertamento: la Cassazione torna sull'inammissibilità delle domande prive di lesione attuale del diritto soggettivo

Con l'ordinanza n. 3231 del 9 febbraio 2025, la Prima Sezione civile della Corte di cassazione interviene su un tema di particolare rilievo sistematico: l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e i limiti di ammissibilità dell'azione di mero accertamento, con riferimento a una domanda rivolta a ottenere il riconoscimento dell'autenticità di un'opera d'arte.

La vicenda ha origine dal ricorso proposto da un collezionista, proprietario di un dipinto ritenuto attribuibile al maestro A.A., che aveva convenuto in giudizio la Fondazione intitolata al medesimo autore, al fine di ottenere l'accertamento giudiziale dell'autenticità dell'opera, dinanzi al diniego della Fondazione di rilasciare un'attestazione e procedere alla catalogazione. I giudici di merito avevano accolto la domanda, ravvisando la sussistenza dell'interesse ad agire nella prospettata lesione economica derivante dal mancato riconoscimento dell'opera.

La Corte di cassazione ha invece accolto il ricorso della Fondazione, ribaltando l'esito dei precedenti gradi di giudizio e affermando l'inammissibilità dell'azione per difetto di interesse ad agire. Il Collegio ha ribadito il principio consolidato secondo cui l'azione di mero accertamento è configurabile solo quando sussiste un'incertezza giuridicamente rilevante e attuale, idonea a ledere o minacciare un diritto soggettivo, non essendo consentito ricorrere alla giurisdizione al solo fine di ottenere una pronuncia su fatti, per quanto rilevanti nella percezione del soggetto, privi di incidenza immediata su situazioni giuridiche soggettive tutelate dall'ordinamento: *"in ragione del generale principio per cui la tutela giurisdizionale civile è tutela di diritti, onde i fatti storici possono essere accertati solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non in sé considerati, non è ammissibile l'azione di mero accertamento rivolta ad ottenere la pronuncia di autenticità dell'opera d'arte, al fine di rimuovere un'incertezza, di carattere solo fattuale, sulla qualità intrinseca della cosa oggetto del diritto di proprietà"*.

Nel caso di specie, l'autrice della domanda non aveva allegato né dimostrato l'esistenza di un rapporto giuridico controverso con la Fondazione, né aveva fondato la pretesa su un contratto di compravendita viziato, su un'azione risarcitoria in corso, o su un concreto pericolo di contestazione del diritto di proprietà. L'asserito danno economico derivante dalla mancata inclusione dell'opera nel catalogo ufficiale era stato ritenuto del tutto eventuale e, in ogni caso, non idoneo a configurare l'interesse attuale richiesto dall'art. 100 c.p.c.

La Corte ha inoltre escluso che possa essere imposto a un soggetto privato, come la Fondazione convenuta, un obbligo giuridico di esprimere un giudizio tecnico-critico sull'autenticità di un'opera, trattandosi di manifestazione del pensiero tutelata ex art. 21 Cost., insuscettibile di coercizione giudiziale. Da ciò discende che, in assenza di un diritto soggettivo leso o minacciato, il rifiuto di tale soggetto di riconoscere l'autenticità di un'opera non può essere oggetto di un'azione di accertamento giudiziale, salvo che si dimostri un collegamento diretto con una controversia giuridica effettiva e attuale.

La decisione si inserisce nel solco di un orientamento già affermato nella giurisprudenza di legittimità (Cass. 28821/2017; Cass. 2051/2011; Cass. 21903/2018), secondo cui l'interesse ad agire,

quale condizione dell'azione, impone la dimostrazione di un'utilità concreta, non surrogabile da strumenti extraprocessuali, e non può coincidere con un'esigenza generica di certezza o valorizzazione economica. Nel caso in esame, l'attrice aveva invocato la giurisdizione per ottenere una forma di legittimazione critica sull'opera, al fine di aumentarne la commerciabilità, ma in difetto di un rapporto giuridico leso, la pretesa è stata considerata impropriamente diretta a trasformare il processo in uno strumento certificativo, estraneo alla funzione tipica della giurisdizione civile.

La Corte, pertanto, riafferma la centralità dell'interesse ad agire quale filtro d'accesso al processo civile, impedendo che la sede giurisdizionale sia utilizzata per soddisfare bisogni meramente intellettuali, reputazionali o economici privi di fondamento giuridico attuale. Essa assume particolare rilievo nei settori, come quello dell'arte, in cui la componente valutativa, soggettiva e reputazionale può spingere i soggetti interessati ad azioni meramente affermative, sprovviste però di un effettivo substrato giuridico da tutelare.

Decreto collegiale del 04/04/2025

Giudice est.: Roberto Colonnello

Sebbene il procedimento per la dichiarazione di fallimento, cui è equiparabile il procedimento per la dichiarazione di liquidazione giudiziale, non può essere assimilato in toto al rito ordinario di cognizione, la dottrina e la giurisprudenza, nel registrarne la rigorosa procedimentalizzazione - frutto della riforma del 2006, dei correttivi del 2007 e 2012 e ora frutto del C.C.I. per quanto riguarda l'evoluzione di tale procedimento che è il c.d. procedimento unitario - convergono sulla qualificazione del procedimento "prefallimentare" come giudizio camerale a carattere contenzioso e a cognizione piena, in cui vengono assicurati il contraddittorio tra le parti, il diritto di difesa e l'espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, essendo comunque residuati dei poteri d'accertamento officiosi del giudice. Risultano, dunque, assimilabili ai processi di cognizione ordinaria quelli di tipo camerale, qualora utilizzati dal legislatore per la tutela giurisdizionale di diritti. (Nel caso di specie il Tribunale in composizione collegiale, rilevato che il Curatore del

Sezione civile

Composizione collegiale

PROCEDURE CONCORSUALI / FALLIMENTO
/ LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Curatore / Autorizzazione alla
proposizione del ricorso

Fallimento ricorrente non risultava essere stato autorizzato dal giudice delegato alla proposizione del ricorso per la dichiarazione di liquidazione giudiziale, ha ritenuto applicabile la regola generale sancita dall'art. 182 c.p.c. nell'ambito del procedimento unitario, con assegnazione al Fallimento di un termine perentorio per munirsi della suddetta autorizzazione. Ed invero, l'autorizzazione emessa dal G.D. risulta necessaria per la proposizione di un ricorso per la liquidazione giudiziale, anche ai fini della valutazione circa l'ammissibilità della domanda, con conseguente applicabilità delle norme generali dettate nell'ambito del processo di cognizione ordinario).

Decreto del 28/05/2025

Giudice: Roberta Della Fina

Sezione civile

Composizione monocratica

MEMORIE EX ART. 171 TER C.P.C. /
DECORRENZA DEI TERMINI / DECRETO EX
ART. 171 BIS C.P.C. / IRRILEVANZA DEI
RINVII SUCCESSIVI

Memorie integrative / Termini di
deposito / Computo / Rinvio d'ufficio
dell'udienza / Rilevanza / Art. 171 bis,
commi 3 e 5, c.p.c.

Deve ritenersi che l'esplicita previsione, contenuta al comma 5 dell'art. 171 bis c.p.c., per cui "*i termini di cui all'articolo 171 ter [...] si computano rispetto all'udienza [fissata nell'atto di citazione o a quella] fissata dal giudice istruttore a norma del presente articolo*" abbia proprio la finalità di specificare che il riferimento per il computo dei termini per il deposito delle memorie integrative debba essere l'udienza indicata (nell'atto di citazione o) nel decreto ex art. 171 bis c.p.c., indipendentemente da successivi rinvii dell'udienza di prima comparizione delle parti ex art. 183 c.p.c., atteso che, diversamente, il legislatore si sarebbe limitato a riferire il computo dei termini per il deposito di tali memorie all'udienza di prima comparizione delle parti, senza ulteriori specificazioni relative all'atto contenente la fissazione di tale udienza. (Nel caso di specie, è stata dichiarata la tardività e, conseguentemente, l'inammissibilità del deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. depositate dalle parti successivamente allo spirare dei termini ex art. 171 ter c.p.c., aventi decorrenza dal decreto ex art. 171 bis, comma III, c.p.c.. In particolare, dall'analisi del tenore letterale delle disposizioni normative di cui all'art. 171 bis, comma 3 e 5, c.p.c., emerge espressamente come l'udienza di riferimento per il calcolo dei termini risulti, alternativamente, quella indicata nell'atto di citazione nell'ipotesi di conferma con il decreto ex art. 171 bis, III comma, c.p.c.

ovvero quella fissata dal giudice, sempre con tale decreto, in ipotesi di differimento dell'udienza indicata in citazione, con conseguenza irrilevanza dei successivi ed eventuali rinvii d'ufficio disposti per motivi di organizzazione dei ruoli di udienza).

Sent. 135/2025 del 16/05/2025

Giudice: Roberta Della Fina

Sezione civile

Composizione monocratica

OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE EX ART.
615, COMMA 2, C.P.C. / RITO SEMPLIFICATO
DI COGNIZIONE / INAPPLICABILITÀ

Opposizione all'esecuzione / Fase di
merito / Art. 615, comma 2, c.p.c. / Rito
semplificato ex art. 281 decies ss. c.p.c. /
Inapplicabilità / Fondamento

La non applicabilità del rito semplificato ex artt. 281 decies ss. c.p.c. alla fase di merito dell'opposizione all'esecuzione proposta ex art. 615 comma 2 c.p.c. risulta evincibile a contrario dalla previsione dell'ultimo comma dell'art. 281 decies c.p.c. (introdotta dal d.lgs. 164/2024 e applicabile ai procedimenti introdotti dopo il 28.2.2023, dunque anche al presente), la quale stabilisce che "Le disposizioni di cui al primo e al secondo comma [le quali prevedono che "Quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un'istruzione non complessa, il giudizio è introdotto nelle forme del procedimento semplificato" e che "Nelle sole cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudizio può essere introdotto nelle forme del procedimento semplificato anche se non ricorrono i presupposti di cui al primo comma"] si applicano anche alle opposizioni previste dagli articoli 615, primo comma, 617, primo comma, e 645", e dunque non anche alle opposizioni di cui all'art. 615 comma 2 c.p.c. (e neppure a quelle di cui all'art. 617 comma 2 c.p.c., per le quali l'art. 618 comma 2 c.p.c. prevede una disciplina analoga a quella dell'art. 616 c.p.c. anche con riguardo alle modalità di introduzione della fase di merito). (Nel caso di specie è stata dichiarata l'inapplicabilità del rito semplificato di cognizione previsto dall'art. 281 decies e ss c.p.c. alla fase di merito a cognizione piena del procedimento di opposizione all'esecuzione ex art. 615, II comma, c.p.c., in quanto il giudizio non aveva ad oggetto una materia assoggettata dalla legge ad un rito speciale e, comunque, dall'interpretazione letterale dell'art. 281 decies, terzo comma, c.p.c., risultano espressamente escluse dalla sfera di applicazione del rito semplificato di cognizione le opposizioni ex art. 615, II comma, c.p.c.).

Sezione civile

Composizione monocratica

OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE EX ART. 615, COMMA 2, C.P.C. / GIUDIZIO DI MERITO / RITO APPLICABILE / TERMINE PERENTORIO / IMPROCEDIBILITÀ**Opposizione all'esecuzione / Crediti di mantenimento / Rito semplificato / Inapplicabilità / Art. 615, comma 2, c.p.c. / Introduzione del giudizio / Termini / Improcedibilità**

Ove la materia oggetto del diritto di credito posto in esecuzione non sia assoggettata dalla legge ad un rito speciale, ad essere applicabile alla fase di merito introdotta ex art. 616 c.p.c. sarà esclusivamente il rito ordinario di cognizione (a prescindere dal grado di complessità della lite e dell'istruttoria), con conseguente necessità di avere riguardo al momento della notifica alla controparte dell'atto introduttivo del giudizio di merito per determinare il rispetto o meno del termine assegnato dal G.E. per l'introduzione di tale giudizio. (Nel caso di specie l'opposizione all'esecuzione proposta ex art. 615 comma 2 c.p.c. è stata ritenuta improcedibile per omesso rispetto del termine perentorio assegnato dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 616 c.p.c.. Nello specifico, posto che per le opposizioni all'esecuzione per crediti di mantenimento del coniuge o dei figli risulta inapplicabile il rito sommario camerale, è stato evidenziato che la fase di merito di tale giudizio veniva incardinata con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., in luogo della citazione, dipoi notificato oltre il termine perentorio assegnato dal Giudice dell'esecuzione. Pertanto, nell'ambito dell'accertamento della tempestività dell'introduzione del giudizio di merito, veniva acclarato che la notifica alla controparte del ricorso introduttivo risultava essere stata eseguita ben oltre il termine concesso, con conseguente impossibilità di poter sanare - rectius regolarizzare - l'adozione del rito speciale prescelto dalla parte ricorrente).

Art. 615 comma 2 c.p.c.

Art. 616 c.p.c.

Sezione lavoro e previdenza

Composizione monocratica

LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA / INADEMPIMENTO DEL LAVORATORE / DERUBRICAZIONE IN GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO / AMMISSIBILITÀ D'UFFICIO**Giusta causa e giustificato motivo soggettivo / Natura / Intensità dell'inadempimento / Incidenza sul vincolo fiduciario / Derubricazione giudiziale / Ammissibilità**

A norma dell'art. 2119 c.c. la giusta causa di licenziamento sussiste in tutti i casi in cui al lavoratore sia imputabile un inadempimento degli obblighi relativi alla prestazione lavorativa che gravi in misura tale da rendere impossibile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro e, in particolare, quando il prestatore di lavoro violi il vincolo fiduciario che lo lega alla parte datoriale, essendo la fiducia l'elemento fondamentale che condiziona la permanenza o la cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, la violazione degli obblighi contrattuali è più o meno grave, a seconda che si tratti rispettivamente di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo. Giusta causa e giustificato motivo soggettivo, infatti, possono essere ritenute qualificazioni giuridiche di comportamenti che, pur egualmente idonei a legittimare la cessazione del rapporto di lavoro, incidono con un diverso grado di intensità sul vincolo fiduciario, trattandosi di due species dello stesso genus (i.e.: causa giustificativa del licenziamento disciplinare), differenziate solo per la gravità delle mancanze poste in essere dal prestatore di lavoro. In tal senso, quindi, il Giudice può derubricare la "giusta causa" di licenziamento in "giustificato motivo soggettivo" laddove il fatto addebitato al lavoratore sia considerato di minore gravità, anche d'ufficio. (Nel caso di specie, veniva rigettata la domanda giudiziale spiegata dal ricorrente e dichiarata la cessazione del rapporto di lavoro, con derubricazione d'ufficio della "giusta causa" di licenziamento in "giustificato motivo soggettivo", in quanto le condotte ed i fatti addebitati al lavoratore costituivano degli inadempimenti contrattuali costanti e ripetuti nel tempo, da considerarsi tuttavia idonei ad incidere con minore gravità sul vincolo fiduciario).

Art. 2119 c.c.

Sezione lavoro e previdenza

Composizione monocratica

**CONTRIBUTO DI AUTONOMA
SISTEMAZIONE (C.A.S.) / NATURA
GIURIDICA / GIURISDIZIONE /
COMPETENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO**

**Contributo di autonoma sistemazione
/ Natura assistenziale / Diritto
soggettivo / Giurisdizione ordinaria /
Competenza per materia / Art. 442
c.p.c.**

La controversia relativa alla concessione del contributo di autonoma sistemazione (C.A.S.), vertendosi in materia di diritto soggettivo e non di interesse legittimo, rientra nella giurisdizione ordinaria, con competenza del giudice del lavoro per la natura assistenziale della prestazione. Ciò in quanto il CAS costituisce una forma di assistenza alle famiglie rimaste senza casa dopo il terremoto, scelta da chi preferisce un emolumento (tutela economica) alla sistemazione in una struttura (tutela reale), senza alcun contingentamento e spettante a chi abbia diritti reali sull'immobile inagibile, ed estendendosi la competenza per materia del giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 442 c.p.c., anche alle controversie in materia di assistenza obbligatoria. (Nel caso di specie, il giudicante rigettava la domanda attorea volta a far dichiarare l'illegittimità della revoca del contributo di autonoma sistemazione disposto in favore del de cuius, ritenendo non provata la dimora abituale nell'immobile danneggiato dal sisma. Considerata la natura assistenziale della prestazione e la trasmissibilità del debito agli eredi, il Tribunale accertava la giurisdizione ordinaria e la competenza del giudice del lavoro, condannando gli eredi alla restituzione delle somme indebitamente percepite).

Art. 1341 c.c.

Artt. 33, 34 e 36 d.lgs. 206/2005

Giurisdizione ordinaria e natura assistenziale del Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS) nelle controversie post-sisma

Il Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS), introdotto nell'ambito delle misure emergenziali successive agli eventi sismici che hanno colpito l'Italia centrale nel 2016, è disciplinato, tra le altre, dall'OCDPC n. 388 del 26 agosto 2016. Esso è destinato ai nuclei familiari la cui abitazione principale,

abituale e continuativa sia stata distrutta o sgomberata a causa del sisma, consentendo loro di provvedere autonomamente alla sistemazione abitativa. Il Tribunale ha qualificato il CAS come prestazione di natura assistenziale, destinata a sopperire a situazioni di bisogno abitativo conseguenti a calamità naturali. In tal senso, è stato evidenziato come l'erogazione del beneficio risulti vincolata al possesso di determinati requisiti oggettivi e non soggetta a valutazioni discrezionali da parte dell'amministrazione. La funzione del contributo è dunque quella di assicurare una tutela economica sostitutiva della sistemazione in strutture pubbliche, rispondendo a esigenze primarie della persona.

La riconduzione del CAS nell'alveo delle prestazioni assistenziali rileva ai fini del riparto di giurisdizione. In base all'art. 442 c.p.c., le controversie in materia di assistenza obbligatoria sono attribuite alla competenza del giudice del lavoro. La pronuncia ribadisce che il giudizio sulla legittimità del provvedimento di revoca del CAS rientra nella giurisdizione ordinaria e non in quella amministrativa. La situazione giuridica soggettiva del beneficiario si configura infatti come diritto soggettivo perfetto, in quanto l'attribuzione del contributo deriva direttamente dalla legge, e la Pubblica Amministrazione si limita a verificare la sussistenza dei relativi presupposti di fatto, senza disporre di margini di discrezionalità sull'an, il quid o il quomodo dell'erogazione. Ne consegue che l'eventuale venir meno del beneficio dipende unicamente dalla mancanza dei requisiti legali e non dall'esercizio di un potere valutativo o comparativo da parte dell'amministrazione.

Tale impostazione si colloca in linea con l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la giurisdizione spetta al giudice ordinario nelle ipotesi in cui l'erogazione di contributi pubblici sia interamente vincolata, e la legge assegni alla P.A. una mera funzione ricognitiva dei presupposti normativi. Ciò vale, in particolare, quando il legislatore ha già disciplinato in via diretta l'attribuzione del beneficio, escludendo qualsiasi margine di apprezzamento discrezionale.

La posizione è altresì conforme alla giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio, Roma, sez. I, 23 marzo 2021, n. 3813; TAR Abruzzo, L'Aquila, sez. I, 29 marzo 2019, n. 171), che riconosce al CAS natura di erogazione vincolata, non subordinata a limiti soggettivi o numerici.

Rigettando l'eccezione preliminare di incompetenza sollevata dal Comune resistente, il Tribunale ha confermato che la competenza funzionale spetta al giudice del lavoro. Tale affermazione valorizza la ratio dell'art. 442 c.p.c., orientata a garantire una tutela giurisdizionale celere e specializzata nelle controversie relative a diritti previdenziali e assistenziali, anche in mancanza di un rapporto di lavoro. Questa impostazione assume rilievo pratico per il corretto inquadramento processuale delle controversie relative ai contributi post-sisma, contribuendo a prevenire conflitti di giurisdizione e a rafforzare il principio di effettività della tutela.



Sent. 76/2025 - Corte Costituzionale

Presidente: G. Amoroso

Redattore: E. Navarretta

Trattamento sanitario obbligatorio ospedaliero - Art. 35 della L. n. 833 del 1978 - Omessa comunicazione del provvedimento del sindaco - Omessa notificazione del decreto del giudice tutelare - Omessa audizione dell'interessato - Violazione degli artt. 13, 24, 32 e 111 Cost. - Illegittimità costituzionale

Approfondimento

TSO e garanzie costituzionali: la Corte Costituzionale riafferma il primato della libertà personale e del diritto alla partecipazione nel procedimento giurisdizionale

La sentenza n. 76 del 2025 della Corte Costituzionale interviene sul trattamento sanitario obbligatorio, dichiarando l'illegittimità parziale dell'art. 35 della legge n. 833 del 1978 per contrasto con gli artt. 13, 24, 32 e 117, primo comma, Cost. La Corte censura la mancata previsione di garanzie minime - comunicazione degli atti, audizione dell'interessato, partecipazione al procedimento - ritenute essenziali nei procedimenti che incidono sulla libertà personale.

Con la sentenza n. 76 del 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 35 della legge n. 833 del 1978, nella parte in cui non prevede la notificazione del provvedimento sindacale che dispone il trattamento sanitario obbligatorio (TSO), la comunicazione del decreto di convalida e l'audizione dell'interessato prima della pronuncia del giudice tutelare. La pronuncia valorizza il carattere coattivo del TSO, sottolineando l'applicabilità congiunta delle garanzie previste dagli artt. 13 e 32 Cost., nonché la necessità di assicurare il diritto di difesa e il contraddittorio anche nei confronti di soggetti in condizioni di fragilità psichica. Alla luce dei rilievi della Corte EDU e del Comitato per la prevenzione della tortura, la decisione sollecita un intervento legislativo volto a garantire effettività e tempestività alla tutela giurisdizionale, rafforzando la centralità della persona

anche nei momenti di massima vulnerabilità.

La questione trae origine da un ricorso proposto da una donna sottoposta a TSO per manifestazioni di disagio psichico e condotte autolesive. Investita dell'opposizione proposta ai sensi dell'art. 35 della legge n. 833 del 1978, la Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale, evidenziando gravi lacune procedurali nella tutela dei diritti fondamentali dell'interessata. Tra i principali profili critici figurano l'assenza di notifica degli atti, l'impossibilità di conoscere tempestivamente le motivazioni del trattamento, l'omessa audizione prima della convalida e l'inefficacia della possibilità di proporre opposizione in modo consapevole.

Il giudice delle leggi ha ritenuto fondata la questione, ricostruendo il quadro normativo di riferimento e analizzando il rapporto tra la disciplina del TSO e le garanzie costituzionali. Il trattamento sanitario obbligatorio in degenza ospedaliera, disciplinato dagli artt. 33, 34 e 35 della legge n. 833 del 1978, costituisce un intervento coattivo che incide sulla libertà personale del soggetto e, in quanto imposto in assenza del consenso dell'interessato e attuato mediante l'intervento della forza pubblica, esso è soggetto non solo alla riserva di legge di cui all'art. 32 Cost., ma anche alle più stringenti garanzie dell'art. 13 Cost., che tutela la libertà personale.

In linea con un orientamento giurisprudenziale consolidato, qualsiasi misura che comporti una coazione fisica, compresi i trattamenti sanitari imposti contro la volontà dell'interessato, deve essere accompagnata da garanzie rafforzate, tanto sul piano sostanziale quanto su quello procedurale. La mancata comunicazione del provvedimento sindacale e del successivo decreto di convalida, unitamente all'assenza di un'audizione dell'interessato prima che il giudice tutelare si pronunci, determina una compressione ingiustificata del diritto di difesa, del contraddittorio e della possibilità di proporre un ricorso effettivo, in virtù del fatto che un contraddittorio tempestivo e reale rappresenta un presidio imprescindibile in ogni procedimento che incida sulla libertà personale, tanto più in presenza di soggetti vulnerabili.

Sebbene il legislatore disponga di ampia discrezionalità nella conformazione delle tutele giurisdizionali, tale discrezionalità incontra un limite invalicabile nel principio di ragionevolezza. Quando la disciplina si traduce in una sostanziale impossibilità di esercitare il diritto di difesa, si configura una violazione dell'art. 24 Cost. Nel caso di specie, la lacuna normativa incide direttamente su un diritto primario, senza che possa individuarsi un interesse pubblico prevalente in grado di giustificare tale compressione, trattandosi di una misura disposta nell'interesse esclusivo della persona destinataria.

La carenza strutturale di un procedimento che garantisca la conoscenza e la partecipazione dell'interessato compromette la legittimità del provvedimento anche alla luce degli obblighi

derivanti dall'art. 117, primo comma, Cost., in relazione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Appare irragionevole che, a differenza di quanto previsto per altri procedimenti restrittivi della libertà personale – come la custodia cautelare o il trattenimento dello straniero – nel caso del TSO non siano assicurati neppure i requisiti minimi di informazione e partecipazione. In ambiti affini, l'ordinamento riconosce il diritto a essere informati, assistiti e ascoltati anche a soggetti in stato di parziale o totale incapacità.

Non è condivisibile la tesi secondo cui l'alterazione psichica dell'interessato costituirebbe un ostacolo all'efficacia delle comunicazioni o all'utilità dell'audizione. L'esperienza normativa dimostra che anche persone affette da disabilità o in stato di incapacità – anche solo temporanea – conservano, in molte ipotesi, la piena capacità processuale, soprattutto nei procedimenti volti a verificarne lo stato e a valutare eventuali limitazioni. Il diritto all'informazione e alla partecipazione, lungi dall'essere escluso in ragione della fragilità, trova anzi in essa un fondamento ulteriore per essere garantito e rafforzato.

Numerose fonti sovranazionali hanno segnalato le criticità delle prassi italiane in materia di TSO, in particolare la sistematica omissione dell'audizione dell'interessato e la natura meramente cartolare del controllo giurisdizionale. Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e la Corte EDU hanno evidenziato la necessità di un'azione legislativa volta a garantire il rispetto delle garanzie sostanziali e procedurali, raccomandando un rafforzamento effettivo dei diritti delle persone sottoposte a TSO. Tali osservazioni, già avanzate in precedenti occasioni, ribadiscono l'urgenza di un intervento normativo che assicuri un controllo effettivo sui provvedimenti restrittivi della libertà personale.

Sulla base di tali rilievi, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 35 della legge n. 833 del 1978, nella parte in cui non impone, a carico dell'autorità procedente, la tempestiva notifica del provvedimento sindacale all'interessato, la comunicazione del decreto di convalida e l'audizione personale del soggetto prima della pronuncia del giudice tutelare. La decisione impone una revisione profonda delle prassi applicative e sollecita il legislatore a colmare un vuoto normativo che incide su diritti inviolabili della persona, in coerenza con i principi costituzionali di libertà personale, autodeterminazione terapeutica, giusto processo e tutela effettiva.

Sent. 68/2025 - Corte Costituzionale

Presidente: G. Amoroso

Redattore: E. Navarretta

Art. 8 della L. n. 40 del 2004 - Procreazione medicalmente assistita praticata all'estero - Figlio nato in Italia
- Riconoscimento da parte della madre cd. intenzionale - Preclusione - Contrasto con gli artt. 2, 3 e 30 Cost.
- Illegittimità costituzionale

Approfondimento

Verso un nuovo paradigma dello *status filiationis*: la Corte costituzionale riconosce la genitorialità intenzionale nella coppia omosessuale femminile

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 68 del 2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge n. 40/2004 nella parte in cui esclude il riconoscimento dello status di figlio alla madre intenzionale nell'ambito di coppie femminili che abbiano fatto ricorso, all'estero e con reciproco consenso, alla procreazione medicalmente assistita. La decisione valorizza il principio di responsabilità genitoriale fondata sul consenso, evidenziando l'irragionevolezza della discriminazione tra minori in base al contesto familiare e alla modalità di concepimento, nonché l'insufficienza dell'adozione in casi particolari come strumento alternativo.

Con la sentenza n. 68 del 2025, la Corte Costituzionale è tornata a pronunciarsi sul delicato tema della genitorialità all'interno delle coppie omosessuali femminili, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, nella parte in cui non consente il riconoscimento dello *status* di figlio anche in favore della madre intenzionale, qualora la procreazione medicalmente assistita (PMA) sia stata effettuata all'estero nel rispetto della *lex loci* e con il consenso di entrambe le donne.

La questione era stata sollevata dal Tribunale ordinario di Lucca nell'ambito di un procedimento volto alla rettifica dell'atto di nascita di un minore nato in Italia da una coppia femminile che aveva fatto ricorso a un percorso di PMA eterologa all'estero. L'atto di nascita, contenente l'indicazione di entrambe le madri – biologica e intenzionale – era stato impugnato dal pubblico ministero in virtù della circolare del Ministero dell'interno n. 3/2023. Il giudice rimettente ha ravvisato un possibile *vulnus* costituzionale in danno del minore, denunciando la violazione di numerosi parametri interni (artt. 2, 3, 30 e 31 Cost.) e internazionali (CEDU, CDFUE, Convenzione ONU sui diritti del fanciullo).

La Corte ha fin da subito delimitato l'oggetto del giudizio, circoscrivendolo all'attribuzione dello

status di figlio al nato in Italia a seguito di PMA praticata all'estero, nell'ambito di un progetto genitoriale condiviso da due donne. Sono rimaste estranee alla questione sia la disciplina interna sull'accesso alla PMA – tuttora preclusa alle coppie omosessuali – sia le ipotesi di maternità surrogata. L'interesse tutelato non è quello astratto alla genitorialità, ma l'interesse concreto del minore alla piena tutela giuridica delle relazioni affettive e genitoriali già esistenti.

Il nucleo argomentativo della pronuncia ruota attorno alla centralità del consenso come fondamento della responsabilità genitoriale nelle ipotesi di PMA. L'art. 8 della legge n. 40/2004, letto alla luce del sistema costituzionale e dell'evoluzione giurisprudenziale, conferisce rilievo determinante alla volontà condivisa di accedere alla procreazione assistita, a prescindere dall'apporto genetico. In ciò si riflette il passaggio concettuale dalla potestà alla responsabilità genitoriale, fondata non sull'elemento biologico, ma sull'assunzione volontaria e consapevole di doveri nei confronti del nato.

Negare al minore il riconoscimento del legame giuridico con la madre intenzionale si traduce, secondo la Corte, in una violazione del suo diritto all'identità personale, alla certezza dei legami familiari e alla non discriminazione, specialmente in ragione dell'orientamento sessuale delle madri. La disciplina vigente, che consente tale riconoscimento ai soli nati all'estero o in contesti eterosessuali, risulta irragionevolmente discriminatoria e in contrasto con il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), oltre che con quello di unicità dello *status filiationis*, introdotto con la riforma degli artt. 315 ss. c.c.

Respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura dello Stato, secondo cui il ricorso all'adozione in casi particolari ex art. 44, comma 1, lett. d), della legge n. 184/1983 costituirebbe rimedio sufficiente, la Corte ha rilevato come tale istituto non garantisca una tutela equivalente, in quanto l'adozione è subordinata alla volontà dell'adottante, è soggetta a tempi lunghi, a istruttorie complesse e a un possibile rigetto, e non attribuisce effetti retroattivi, lasciando il minore in una situazione di incertezza giuridica in un momento cruciale della sua formazione identitaria. Né può sottovalutarsi l'assenza di strumenti di tutela nel caso in cui la madre intenzionale decida di non dare corso alla procedura di adozione.

In questo quadro, la Corte ha posto in evidenza anche la profonda disomogeneità delle prassi amministrative, che ha condotto a casi paradossali di fratelli, nati dalla medesima coppia, con *status* giuridici differenti, a seconda delle scelte discrezionali degli ufficiali di stato civile o dell'iniziativa del pubblico ministero. Tali situazioni, oltre a tradursi in una disuguaglianza di trattamento tra minori, compromettono la coerenza complessiva dell'ordinamento e il principio di legalità delle iscrizioni anagrafiche.

La Corte ha escluso, nella fattispecie in esame, l'esistenza di un controinteresse costituzionalmente rilevante tale da giustificare un bilanciamento in danno del minore. A differenza della maternità surrogata, la PMA realizzata all'estero da una coppia femminile non pone problemi di lesione della dignità della donna o di elusione di divieti penali. Pertanto, l'interesse del minore a vedersi riconosciuto sin dalla nascita come figlio di entrambe le madri non incontra, in questo caso, limiti idonei a giustificare una restrizione.

In conclusione, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge n. 40/2004, *«nella parte in cui non prevede che pure il nato in Italia da donna che ha fatto ricorso all'estero, in osservanza delle norme ivi vigenti, a tecniche di procreazione medicalmente assistita ha lo status di figlio riconosciuto anche della donna che, del pari, ha espresso il preventivo consenso al ricorso alle tecniche medesime e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale».*

La sentenza n. 68/2025, pertanto, rappresenta una svolta significativa nel riconoscimento giuridico dei legami familiari fondati sulla volontà e sulla responsabilità, e non esclusivamente sulla biologia, inserendosi nel solco tracciato dalla giurisprudenza costituzionale più recente e colmando un vuoto normativo che il legislatore, nonostante i ripetuti moniti, aveva sinora omesso di affrontare. La pronuncia impone ora un intervento legislativo organico, che riconduca a sistema il principio dell'unicità dello *status filiationis*, assicurando parità di trattamento ai minori e certezza dei rapporti giuridici familiari, nel rispetto pieno dei principi costituzionali.

Scire leges non est verba earum tenere, sed vim ac potestatem

*Conoscere [interpretare] le leggi non è tenerne a mente le
parole, bensì il loro spirito e la loro forza*

A fronte della crescente complessità delle dinamiche sociali e legali appare pressoché indispensabile per gli operatori del diritto potersi avvalere di uno strumento che permetta loro di venire rapidamente a conoscenza dell'indirizzo giurisprudenziale adottato da un determinato Ufficio Giudiziario. Considerando che ogni giudice contribuisce, con la stesura delle sentenze di merito, alla formazione del "diritto vivente", diviene ancor più necessario lo studio e l'interpretazione dei provvedimenti giudiziari.

Questa rassegna si propone, pertanto, tramite l'osservazione dell'attività giurisdizionale del Tribunale civile di Rieti e la massimazione delle sentenze più rilevanti, come ausilio nell'individuazione dello stato attuale della giurisprudenza su specifiche materie. L'attività di massimazione offre al lettore il mezzo per cogliere prontamente ed efficacemente il principio di diritto enunciato in un provvedimento decisorio, ponendo le basi per la costruzione di una raccolta di precedenti di merito.

I precedenti – non solo di legittimità – assumendo di fatto la funzione di linee guida nel senso della prevedibilità e della certezza del diritto e concorrendo alla deflazione del contenzioso superfluo, meglio garantiscono le aspettative dei cittadini. In tal modo potranno essere ridotte le probabilità di vedere frustrate le proprie istanze di giustizia.

Hanno contribuito alla realizzazione di questa rassegna: dott.ssa Anna Foti Cuzzola, dott. Nicola Ottaviani, dott.ssa Grazia Tomarchio, dott. Fabrizio Rughetti, dott.ssa Milena Albertini, Alin Arbanas

Progettazione grafica: Alin Arbanas



Tribunale Ordinario di Rieti

Piazza Vittorio Bachelet, 1
02100 RIETI (RI)